

ALLEGATO "A"

ACCORDO TRA COMUNE DI CASSANO MAGNAGO E _____ PER FAVORIRE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE LOMBARDE PER LA COSTITUZIONE DI UN FONDO DI CONTROGARANZIA

L'anno 2012 nel mese di _____ il giorno _____ in _____ tra
- il Comune di CASSANO MAGNAGO P.IVA rappresentato da Nato a _____ il _____
e
- il Confidi _____ rappresentato da _____ nato a _____ il _____
e domiciliato per la carica presso la sede di _____ via _____

PREMESSO

- che Comune e il Confidi _____ considerata la grave situazione di crisi finanziaria a livello internazionale che dal sistema bancario si va ripercuotendo sul sistema delle imprese, rischiando di compromettere la capacità operativa anche di imprese sane, hanno convenuto un comune intervento di facilitazione di accesso al credito mediante il rilascio di garanzie a favore delle PMI aventi sede nel territorio del Comune di CASSANO MAGNAGO;
 - che, a tale scopo, il Comune di CASSANO MAGNAGO intende rendere disponibili specifiche risorse da destinare congiuntamente al Confidi di primo grado, affinché attraverso lo strumento della controgaranzia sia incrementato il volume dei finanziamenti concessi dal sistema bancario convenzionato;
 - che il Confidi rilascia garanzie collettive al sistema bancario, a favore delle imprese lombarde, sulla base di convenzioni che ne regolano condizioni, limiti, ambiti operativi dimensionali e territoriali;
 - che il Confidi si rende disponibile ad intervenire in attuazione del presente accordo fornendo un intervento straordinario di garanzia definito nella misura del 80%;
- Tutto ciò premesso e considerato, tra Comune e il Confidi _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Obiettivo dell'intervento

Il Comune di CASSANO MAGNAGO e il Confidi costituiscono un fondo monetario dedicato a sostenere l'accesso al credito a medio lungo termine dedicato alle Pmi. L'addizionalità tra risorse pubbliche e private consente di massimizzare l'effetto volano delle risorse allocandole nella misura più efficace possibile e contemporaneamente di intervenire con una quota di intensità della garanzia superiore allo standard del confidi.

Art. 3

Risorse disponibili

L'impegno di garanzia assunto dal Comune ammonta complessivamente ad € 50.000,00 e sarà destinato alla copertura percentuale del 20% del totale delle perdite sostenute dal Confidi nell'ambito della concorrenza massima prevista nella dotazione stessa del fondo. Il restante 80% sarà a carico del Confidi.

Tale fondo all'atto della convenzione verrà affidato in gestione al Confidi iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 107 del T.U. Dlgs 385/93.

Il Confidi si impegnano ad applicare una riduzione delle spese di commissione della garanzia garantendo tempi di risposta brevi.

La ripartizione dei Fondi disponibili seguirà i criteri della proporzionalità rispetto all'operatività storica effettiva di ognuno nell'ultimo triennio.

I Confidi sono responsabili della legittimità delle procedure e della conformità delle domande alle finalità dell'intervento del presente disciplinare.

La controgaranzia verrà concessa fino ad esaurimento del fondo. I Confidi comunicano tempestivamente agli Enti finanziatori l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Le controgaranzie sono valide per un periodo pari a quello di durata delle garanzie dirette sottostanti e decorrono dalla data di erogazione del finanziamento.

In particolare, la controgaranzia può essere concessa a fronte di operazioni di finanziamento per:

- investimenti riguardanti innovazioni tecnologiche
- acquisto di macchinari, attrezzature, impianti specifici, automezzi, arredi e mobili destinati all'attività d'impresa;
- acquisto, ristrutturazione ed ampliamento dei locali destinati all'attività
- acquisto di scorte
- ristrutturazione del debito verso terzi

Art. 4

Garanzia e plafond

Intensità della garanzia rilasciata su ogni singola operazione: 62,5%;

Volano di garanzie rilasciabili a valere sul fondo: 12,5 volte;

Volano di finanziamenti rilasciabili a valere sul fondo: 20 volte;

Volano di finanziamenti rilasciabili a valere su quota pubblica: 100 volte;

Rendicontazione a carico del Confidi con cadenza annuale;

Definizione convenzione con Istituti di Credito a carico del Confidi;

Istruttoria pratiche a carico del Confidi;

Importo massimo singola operazione: 1% del volano di finanziamenti erogabili;

Finalità operazione: ristrutturazione indebitamento / realizzazione investimenti;

Durata massima singola operazione: 84 mesi

Art. 5

Utilizzo dei fondi di garanzia

Al verificarsi dell'insolvenza si attiveranno le procedure previste della specifica convenzione stipulata tra gli Istituti di Credito ed il Confidi.

Il Comune di CASSANO MAGNAGO rimborsa il Confidi per la propria quota parte di competenza entro 60 giorni dalla richiesta previa la verifica dei criteri e parametri di concessione della garanzia, indicati nell'articolo 4 e sulla base della documentazione contabile testimoniante l'avvenuto pagamento alla banca da parte del Confidi.

In caso di positivo esperimento delle procedure giudiziali e stragiudiziali volte al recupero parziale o totale delle insolvenze da parte della banca, il Confidi accrediterà sui conti correnti indicati dal Comune di CASSANO MAGNAGO, la quota recuperata in proporzione alla percentuale controgarantita.

Il fondo risponde dei default nella misura massima della sua dimensione.

Il fondo è utilizzato per la copertura di ogni singola insolvenza in misura direttamente proporzionale alla quota percentuale di sottoscrizione tra Ente Pubblico e Confidi e beneficia pro quota di eventuali recuperi da terzi controgaranti. La controgaranzia è inefficace qualora sia stata concessa

sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del fondo, che i Confidi avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

Art. 6

Monitoraggio

Ogni tre mesi il Confidi si obbliga a presentare al Comune di CASSANO MAGNAGO il rendiconto dettagliato delle operazioni effettuate, nonché delle insolvenze verificatesi nel trimestre precedente, per ogni linea di prodotto.

Art. 7

Promozione

Ogni 3 mesi le parti verificheranno l'andamento delle iniziative.

Il Comune e il Confidi, organizzeranno, di volta in volta, adeguate campagne di promozione e comunicazione, al fine di far conoscere a tutte le imprese le opportunità offerte dalle linee di prodotto attivate ai sensi del presente accordo.

Art. 8

Durata

Il presente accordo ha validità per operazioni erogate entro il 31/12/2013.

Art. 9

Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato

L'attuazione del presente intervento è conforme alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, con riferimento in particolare alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02) – GU 20/6/2008 C155/10.

L'intervento è concesso in regime di "de minimis" nel rispetto, a seconda del settore interessato, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 379/5 del 28/12/2006, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 337 del 21/12/2007 o del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 27 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, GU dell'Unione Europea L. 193 del 27/07/2007. Ciò comporta, tra l'altro, che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime di de minimis per un importo complessivo superiore a 200.000,00€ nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari (100.000€ nel caso di imprese dei trasporti su strada di merci e passeggeri; 30.000€ nel settore pesca; 7.500€ nel caso di imprese del settore della produzione di prodotti agricoli) purchè non si tratti di impresa in difficoltà secondo la definizione di cui alla Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in GU dell'Unione Europea C 244 dell'1/10/2004, p.2.

Art. 10

Clausola compromissoria

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento

degli obiettivi oggetto dello stesso, ed a risolvere col medesimo atteggiamento eventuali controversie che dovessero insorgere in corso di rapporto. Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente accordo al tentativo di conciliazione previsto dal servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso in cui la conciliazione non sia raggiunta, la controversia sarà risolta da un arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dalla Camera Arbitrale di Milano. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto, in conformità al Regolamento Nazionale della Camera Arbitrale di Milano.

Varese, li

Per il Comune di CASSANO MAGNAGO

Per il Confidi